

Decr. n. 17/22



**Procura della Repubblica**  
**CASSINO**

**Tribunale Ordinario**  
**CASSINO**

**OGGETTO:** Precisazione in merito al Decr. n. 12/22 (“Verifiche attinenti al possesso e alla esibizione della certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) per ulteriori categorie di soggetti operanti negli Uffici Giudiziari: modifiche introdotte dal D.L. 7 gennaio 2022, n. 1”).

**Il Procuratore della Repubblica**

**Il Presidente del Tribunale**

**Ritenuto** di dover fornire precisazioni in merito al provvedimento congiunto in oggetto a seguito di quanto stabilito in materia dal D.P.C.M. 21 gennaio 2022, n. 1, il quale - come previsto dal nuovo comma 1-bis dell’art. 9-bis del D.L. n. 52/21, conv. con modif. dalla L. n. 87/21, introdotto dal D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, che ha sancito, fino al 31 marzo 2022 (termine previsto di cessazione dello stato di emergenza sanitaria), l’obbligo di possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 (c.d. *green pass*) previste dall’art. 9, comma 2, (quindi, almeno quella base) per accedere a determinati servizi e attività, tra i quali, in generale, tutti i “pubblici uffici... fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona” - interviene, ora, a specificare appunto quali sono tali servizi, attività ed uffici per accedere ai quali non è richiesto il possesso di alcun *green pass*;

**Preso atto**, per quello che qui interessa, che il predetto D.P.C.M. ha precisato che “è consentito l’accesso agli uffici giudiziari... esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata”;

**Ribadito** qui, ad ogni buon conto, che (anche) le disposizioni di cui al citato comma 1-bis dell’art. 9-bis del D.L. n. 52/21 “non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica...” (allo

stato, anche solo di quella rilasciata in formato cartaceo), come precisato, ora, dal comma 3 del suddetto art. 9-bis;

## DISPONGO

quanto segue.


Il punto a) delle disposizioni di cui al Decr. n. 12/22 e così sostituito:

**<<a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 marzo 2022** (cessazione dello stato di emergenza sanitaria) o comunque fino a nuove e specifiche indicazioni da parte del legislatore, gli addetti alla vigilanza - avvalendosi degli appositi telefoni cellulari che sono stati già loro forniti dalla Procura della Repubblica di Cassino - procederanno a controllare il possesso e l'esibizione di una delle certificazioni verdi COVID-19 (c.d. green pass), in corso di validità, di cui al sopra citato art. 9, comma 2, lettere a), b), c) e c-bis), del D.L. n. 52/2021 (quindi, almeno di quella base ottenibile con un tampone) all'atto dell'accesso agli Uffici Giudiziari delle tre sedi di Piazza Labriola, Via Tasso e Via San Marco di Cassino, ivi compreso l'U.N.E.P., da parte anche dei seguenti soggetti: utenti e pubblico in genere, esclusi i testimoni e le parti dei processi, nonchè coloro che debbano presentare, indifferibilmente ed urgentemente, denunce in quanto vittime di reati ovvero istanze (sia in sede civile che penale) per richiedere interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci e coloro che siano stati convocati (dalla Procura o dalla P.G. presso la stessa, dall'Ufficio GIP, da un giudice del dibattimento penale o da un giudice civile) e che debbano essere necessariamente presenti per consentire il regolare svolgimento di attività di indagine (ad es., per rendere s.i.t.) o giurisdizionale; esclusi, inoltre i soggetti di età inferiore ai dodici anni e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica (allo stato, anche solo di quella rilasciata in formato cartaceo).

**Si comunichi immediatamente** la presente disposizione congiunta agli addetti alla vigilanza e alla società Urban Security, ai Dirigenti Amministrativi del Tribunale e della la Procura della Repubblica nonché al Funzionario responsabile dell'Ufficio del Giudice di pace di Cassino e a quello dell'U.N.E.P., ai magistrati, professionali ed onorari, e al personale amministrativo tutto dei predetti Uffici Giudiziari e U.N.E.P., al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in sede, nonché, per opportuna conoscenza, al Presidente della Corte di Appello ed al Procuratore Generale presso quest'ultima.

Cassino, 25 gennaio 2022.

**Il Procuratore della Repubblica**  
(dott. Luciano d'Emmanuele)



**Il Presidente del Tribunale**  
(dott. Massimo Capurso)

